

L. 18 ottobre 1961, n. 1278 ⁽¹⁾.

Compensi al personale incaricato delle funzioni di medico e veterinario provinciale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1961, n. 310.

1. Alle persone, cui venga conferito l'incarico di esercitare temporaneamente le funzioni di medico provinciale e di veterinario provinciale ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 ⁽²⁾, è corrisposto, dal Ministero della sanità, un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402, quando esse esercitano le libere professioni sanitarie.

Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000 qualora i predetti incaricati siano dipendenti di ente pubblico.

(2) Recante il decentramento dei servizi dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Gli articoli citati hanno sostituito, rispettivamente, l'art. 25 e l'art. 27, comma secondo, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#) (T.U. delle leggi sanitarie).